

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE (Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree

Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art 5 - Abitazione principale

Art. 6 - Riduzioni di imposta

Art 7 - Esenzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 - Denunce e comunicazioni

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti

Art. 11 - Accertamenți

Art. 12 - Attività di controllo

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Art. 15 - Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio

Art. 17 - Pubblicazione ed entrata in vigore

TITOLO Iº DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Villanova Monteleone (SS), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data in cui è utilizzato ancorché non sia stata comunicata la ultimazione dei lavori ovvero dal momento in cui è iscritto in catasto senza riserva.;
- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono altresì considerate aree fabbricabili gli immobili in costruzione non ancora ultimati iscritti in catasto con riserva.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9. con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso e fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 dei 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti Impostivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 dei decreto' legislativo n. 504 dei 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con decorrenza dal 1 Gennaio 2002.

La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq.10.

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dall'organo Comunale competente con deliberazione adottata precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa:
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo case popolari
- e) abitazione locata con con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- f) abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al 1º grado in linea retta (Padre/Figlio) e 2º grado in linea collaterale (tra fratelli) ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile); dichiarato ai fini fiscali;

- g) abitazione posseduta a tiolo di nuda proprietà, si usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- h) Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze assimilabili sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- -aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille
- -detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a) ,b), c), d) , g) e h); l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica, una sola volta per analogia con le disposizione fiscali , sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, di cui al punto a) e per la parte eccedente fino alla concorrenza del suo ammontare per le abitazioni di cui ai punti b), c), d), g), h). Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità e termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facolta' possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate nella medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Si intende per pertinenza il garage o il box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 25 metri, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2- C/6- C/7 Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto l'agevolazione prima descritta nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 dei decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2002.

Art. 6 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

X

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo

e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad èvitare

danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero

mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

In base alla facoltà prevista dall'art. 1, c. 5, della L. 27-12-1997, n. 449 Il comune può altresi stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 7 Esenzioni

Si confermano le esenzioni previste dall'art.7 del D.Lgs n°504/92.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 Denunce e comunicazioni Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è soppresso l'obbligo della comunicazione pertanto dovrà essere osservato l'obbligo di presentazione delle dichiarazione o della denuncia di variazione di cui all'art.10, comma 4°, del D.Lgs n°504/92.

Conseguentemente all'obbligo di denuncia, sono riattivate le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.11 commi 1°e 2° del D.Lgs n°504/92.

Sono applicabili le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione di cui all'art.14 commi 1 e 2 del D.Lgs n°504/92.

Al fine di non ostacolare l'attività di accertamento dell'ufficio tributi, il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui ai punti b), c), d), e), f) g) e h) del succitato art.5 è obbligato a darne comunicazione al comune entro il 1° semestre dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Art. 9 Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile e per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare. Resta fermo che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggior imposta o all'irrogazione di sanzioni, devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso

In sostituzione del versamento, sia in autotassazione o a seguito di accertamento, tramite il concessionario della riscossione dei tributi, i versamenti d'imposta devono essere effettuati alla tesoreria comunale mediante c/c postale intestato alla stessa.

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 11 Accertamenti

. Per gli anni d'imposta 2002 e successivi si applica il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs n°504/92 con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica e degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Sull'ammontare di imposta **che** viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'articolo 13 del

decreto legislativo n. 471 del 18 Dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato in precedenza.

Alle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti è applicabile la definizione agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992. come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997.

L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 12 Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili. Qualora l'attività di controllo sia direttamente gestita dalla struttura dell'ente, anche in attuazione di uno specifico progetto finalizzato, una quota del maggior gettito accertato potrà essere destinata al personale impegnato nell'attività di controllo.

Art. 13 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 14 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed

attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrispostà in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per gli anni d'imposta dal 2002 e successivi.

Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabiltà sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modaiità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 15 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17 Pubblicazione e entrata in vigore In conformità alle disposizioni statutarie dell'ente, il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione da parte dell'organo consiliare e dopo l'intervenuta esecutività per n°15 giorni. Il regolamento sarà sottoposto a forme di pubblicità idonee a consentirne alla cittadinanza l'effettiva conoscenza.

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE Servizio Ufficio Tecnico

Allegato A

Oggetto: VALORI TERRENI EDIFICABILI URBANIZZATI E NON

Zona	Denominazione	Località	Prezzo medio	OSSFRVAZIONI
PUC	Urbanistica			
A	Centro Storico	Morittu	42,00	Aree libere Via Montessori
A	Centro Storico	Ceniro	78,00	Aree libere interne
В	Completamento	Periferiche	42.00	Comprende B1 B2 B3 B4
ပ	Urbanizzata	Varie	47.00	Comprende C1 C2 C4 C5 C7a
ပ	Non Urbanizzata	Varie	11.00	Comprende C1, C2, C4, C5, C7a
Ω	Urbanizzata	Rios de Campu –	15,00	
		Su Laccheddu	-	Comprende D1, D2
Ω	Non Urbanizzata	Rios de Campu –	8,00	
		Su Laccheddu	-	Comprende D1. D2
П	Urbanizzata	Poglina	00'0	Comprende F1
F1	Non Urbanizzata	Poglina	00.0	Comprende FI
Ш	Urbanizzata	Varie	0.00	Comprende F2 F3 F5 F6 F7
ц	Non Urbanizzata	Varie "	00.0	Comprende F2 F3 F5 F6 F7
ပ	Non Urbanizzata	Varie L	0.60	Comprende G1, G2, G3, G4, G5, G6

Villanova Monteleone. _

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Piero Deiana)